



Comune di San Sperate


Comunu de Santu Sparau

Area 1 – Amministrativa – Servizi Generali ed alla Persona

Assessorato alle Politiche Sociali

Regolamento

ASILO NIDO COMUNALE



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2016

INDICE

ART. 1 - L'Asilo Nido Comunale	pag. 3
ART. 2 - Area di utenza	pag. 3
ART. 3 - Ammissioni	pag. 4
ART. 4 - Priorità'	pag. 5
ART. 5 - Punteggi	pag. 6
ART. 6 - Graduatoria	pag. 7
ART. 7 - Partecipazione al costo dei servizi	pag. 7
ART. 8 - Rinunce	pag. 8
ART. 9 - Dimissioni	pag. 8
ART. 10 - Malattia	pag. 8
ART. 11 - Durata Servizio	pag. 9
ART. 12 - Modalità di gestione del servizio da parte del comune	pag. 9
ART. 13 - Organi di partecipazione	pag. 9
ART. 14 - Consulenza specialistica	pag. 10
ART. 15 - Personale	pag. 10
ART. 16 - Informazione e tutela della riservatezza	pag. 12
ART. 17 - Proposte e reclami	pag. 12
ART. 18 - Rinvio normativo	pag. 12
ART. 19 - Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 13

ART. 1 - L'ASILO NIDO COMUNALE -

L'Asilo Nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, che offre percorsi di socializzazione e garantisce il loro benessere psico-fisico e che attraverso esperienze significative, concorre alla funzione educativa della famiglia.

Il Servizio Asilo Nido è finalizzato a:

- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali dei bambini nel rispetto della loro identità personale, culturale e religiosa.
- Favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione;
- Sostenere le famiglie nella cura dei loro figli e nelle scelte educative;
- Garantire una struttura aperta all'ambiente svolgendo nell'ambito della comunità un'azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- Promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con la scuola materna;
- Contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali,

ART. 2 - AREA DI UTENZA -

Ferma restando la precedenza per i cittadini residenti nel Comune di San Sperate, l'area di utenza del servizio si estende dall'intero territorio comunale di San Sperate, a quello dei Comuni vicini e comprende anche il complesso dei bambini che, pur non risiedendo in detta area, abbiano un genitore che vi esplica la propria attività lavorativa (inteso che il costo del servizio sarà a totale carico degli utenti o dei Comuni di residenza che decideranno di farsene carico).

1. Possono accedere al servizio per la prima infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di San Sperate;
2. Può essere inoltrata domanda di frequenza al nido anche per i bambini che alla data della scadenza del bando non hanno compiuto 3 mesi d'età.
3. Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Bambine e bambini in adozione o in affidamento familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a San Sperate

4. E' inoltre previsto l'inserimento dei non residenti qualora, esaudite le graduatorie, si verifichi la disponibilità di posti;
5. E' favorito l'inserimento dei portatori di handicap o degli appartenenti a famiglie in disagiate condizioni socio-economiche, seguite dai servizi sociali territoriali;
6. Le bambine e i bambini che frequentano il Nido sono inseriti nelle sezioni dei piccoli, medi e dei grandi in relazione all'età;
7. Nella composizione dei gruppi relativi alle diverse tipologie dei servizi per la prima infanzia sono assicurati i rapporti minimi stabiliti dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 43 della L.R. 23/2005 (delibera n° 28/11 del 19.06.2009 – Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia).

ART. 3 - AMMISSIONI -

Possono fare domanda d'iscrizione al Nido:

- I genitori dei bambini residenti nel Comune di San Sperate
- I genitori dei bambini residenti nei Comuni vicini che esplicano la propria attività lavorativa a San Sperate o in uno dei Comuni vicini

L'ammissione ai servizi per l'infanzia è subordinata alla presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate, su apposito modulo, all'Ufficio Servizi Sociali, entro il periodo indicato nel Bando che sarà pubblicato all'Albo Comunale dal Responsabile del Servizio, comunque entro e non oltre il 10 Maggio di ogni anno. Del bando verrà data informazione ai cittadini attraverso i mezzi di comunicazione locali. La domanda e la documentazione può essere presentata direttamente all'ufficio Servizi Sociali e/o Protocollo dell'Ente o trasmessa in modalità elettronica con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it.
2. Nel bando sono indicati i periodi di iscrizione, il numero dei posti disponibili, gli uffici presso cui è possibile ritirare i moduli per la presentazione della domanda, le modalità, le condizioni, i criteri e i tempi del procedimento di ammissione, l'indicazione della scadenza per la presentazione delle domande, i luoghi e gli orari di presentazione delle domande ed il responsabile del Servizio Sociale.
3. Ogni bambino, all'atto dell'ammissione nell'Asilo Nido, deve essere munito delle certificazioni mediche previste dalle norme vigenti al momento.

4. L'ammissione alla frequenza è subordinata, inoltre, al pagamento anticipato della retta mensile che deve aver luogo entro e non oltre i primi 5 giorni di ciascun mese.
5. Il mancato versamento della retta, salvo i casi indicati al successivo art. 9, determina l'esclusione dalla frequenza del bambino all'Asilo Nido.
6. Le ammissioni verranno disposte dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base di apposita graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 5.
7. I bambini che già frequentano il Nido hanno il diritto a conservare il proprio posto fino al compimento dei tre anni e comunque fino alla conclusione dell'anno educativo.
8. Su richiesta dei genitori, dietro apposita certificazione rilasciata dal competente servizio ASL territoriale, è garantita la frequenza al servizio dei bambini portatori di handicap, per un ulteriore anno educativo e oltre il limite di età consentito.

ART. 4 - PRIORITA'

L'accoglimento all'Asilo Nido è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

Nel caso vi siano domande in soprannumero rispetto alla capacità ricettiva dell'Asilo Nido, i bambini sono ammessi nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) Bambini portatori di handicap;
- 2) Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi siano componenti portatori di handicap;
- 3) Bambini orfani di entrambi i genitori o in situazioni di affidamento;
- 4) Bambini appartenenti a famiglie monoparentali;
- 5) Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorative;
- 6) Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni;

Per le priorità di cui ai punti 1, 2 l'inserimento al servizio potrà avvenire anche durante l'anno educativo, prescindendo dalle graduatorie, qualora vi sia disponibilità di posti.

Qualora nel corso dell'anno si presentino casi di particolare disagio socio-ambientale o situazioni a "rischio" per le quali l'inserimento al Nido rappresenta parte essenziale di uno specifico progetto d'aiuto alle famiglie, l'ammissione al servizio potrà avvenire d'ufficio, prescindendo dalla graduatoria, con valutazione da parte dell'Assistente Sociale dell'Ente circa la determinazione dell'eventuale compartecipazione economica da applicare.

ART. 5 - PUNTEGGI -

Nell'ambito delle priorità soprariportate, verrà predisposta la graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

1) Bambini portatori di handicaps certificati:

- | | |
|---|-----|
| - Punteggio | 12 |
| - Per ogni ulteriore minore portatore di handicap da inserire al Nido | 0,5 |

2) Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi siano componenti riconosciuti portatori di handicaps certificati o riconosciuti invalidi al 100%:

Punteggio	10
-----------	----

3) Bambini orfani di entrambi i genitori o in situazioni di affidamento

Punteggio	8
-----------	---

4) Bambini appartenenti a famiglie monoparentali:

(genitore che si trova in una delle seguenti condizioni: vedovo, recluso o in situazione comunitaria, in lungodegenza ospedaliera, ecc., assenza dell'altro genitore da un punto di vista economico ed affettivo)

Punteggio	6
-----------	---

5) Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa:

Punteggio base	4
----------------	---

- | | |
|---|-----|
| - Per ogni genitore che effettua orario di lavoro articolato in turnazioni | 0,3 |
| - Per ogni genitore che effettua orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 9 ore (compreso viaggio di andata e ritorno) | 0,2 |

(le situazioni sopraindicate dovranno essere dimostrate con attestazione del datore di lavoro all'atto della presentazione della domanda da parte dei genitori, pena la non attribuzione del punteggio)

6) Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano minori da 0 a 6 anni:

Punteggio base	3
----------------	---

- | | |
|---------------------------------|-----|
| - Per ogni figlio da 0 a 6 anni | 0,3 |
|---------------------------------|-----|

ART. 6 - GRADUATORIA -

L'accesso al servizio è definito annualmente da apposita graduatoria, predisposta secondo le priorità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento.

Esaurita la graduatoria, si procederà alla formulazione di nuova graduatoria sulla base degli stessi criteri indicati negli articoli precedenti, comprendendovi tutte le domande pervenute entro la data stabilita.

Qualora fra i richiedenti si prospetti l'ipotesi di più ricadenti nello stesso punteggio, si terrà conto dell'ISEE inferiore, in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

I genitori dei bambini ammessi a frequentare nella 1^a quindicina del mese corrisponderanno la 1^a retta per l'intera mensilità, se vengono ammessi a frequentare nella 2^a quindicina del mese, i genitori corrisponderanno la 1^a retta al 50% del costo mensile complessivo.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI -

1. Gli utenti degli asili nido partecipano economicamente alle spese di gestione del servizio. La retta di frequenza viene applicata dal primo giorno di inserimento. È determinata secondo criteri stabiliti da apposita Delibera della Giunta Comunale. Di norma ha validità per l'intero anno educativo. La retta è commisurata al valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni), calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 così come modificato dal decreto n. 363/2015. La presentazione, all'inizio di ogni anno educativo, della dichiarazione di attestazione ISEE in corso di validità, non è obbligatoria ma è indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste. In caso di inserimenti nei periodi successivi al termine stabilito per la presentazione del modello ISEE, lo stesso dovrà essere presentato entro il giorno di inizio della frequenza. La mancata presentazione entro il termine stabilito comporta l'applicazione della retta massima senza successivi conguagli e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie dal mese successivo alla consegna dell'attestazione ISEE.

2. Sul contenuto della certificazione ISEE verranno effettuati controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace con recupero delle somme non corrisposte, ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3. Per l'iscrizione di più componenti dello stesso nucleo familiare verrà applicata una riduzione del 14%.

4. la percentuale di compartecipazione al costo della retta viene determinata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:

- ISEE iniziale - quota minima

– ISEE finale – contribuzione massima di compartecipazione alla spesa.

Sulla base di n.6 fasce di reddito determinate annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio.

ART. 8 – RINUNCE –

In caso di rinuncia al servizio, le famiglie sono tenute a presentare all'Ufficio Servizi Sociali, apposita dichiarazione di rinuncia, entro il **15°** giorno del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. L'obbligo alla contribuzione decadrà dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia.

ART. – 9 DIMISSIONI

Sono previsti, inoltre, i seguenti casi di dimissione adottati direttamente dal Servizio Sociale, previa informazione alla Ditta concessionaria del Servizio di nido e successiva notifica agli interessati:

- a.** qualora il bambino non abbia frequentato l'asilo nido per due mesi consecutivi, salvo presentazione di certificazione medica attestante gravi motivi di salute.
- b.** qualora il bambino non abbia frequentato l'asilo nido per due mesi consecutivi, salvo dichiarazione di assenza per gravi motivi familiari comunicati per iscritto al Responsabile del settore. Qualora l'assenza per gravi motivi familiari dovesse superare i due mesi, il Dirigente del settore, sentita la famiglia, potrà disporre le dimissioni;
- c.** in caso di mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi, anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- d.** quando, all'inizio dell'anno educativo, non risultino totalmente pagate le rette del precedente anno formativo comprendenti servizio asilo nido, ristorazione scolastica, relative al nucleo familiare.

ART. 10 – MALATTIA –

In caso di assenza per malattia, la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico.

L'assenza del bambino per malattia non comporta nessuna riduzione sulla retta mensile.

ART. 11 – DURATA SERVIZIO –

L'Asilo Nido resta aperto tutto l'anno ad esclusione del mese di Agosto.

L'orario giornaliero, è stabilito dalle ore **7,30** alle ore **16**, ed è articolato in cinque giornate lavorative – dal **Lunedì** al **Venerdì** –.

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai genitori o a persone da essi delegate per iscritto, al momento dell'inserimento. Ogni

modifica deve essere preventivamente comunicata per iscritto. La persona autorizzata dovrà essere presentata dal genitore alle educatrici. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad un solo genitore o ad altra persona, dovrà essere esibito il provvedimento di affidamento da parte del Tribunale.

ART. 12 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE -

L'Amministrazione eroga il servizio tramite:

- a) Gestione in economia;
- b) Appalto del servizio a terzi;
- c) Concessione.

Qualora il Comune eroghi il servizio con la modalità di cui al punto b) e c), verrà stipulata apposita convenzione regolante i rapporti per l'espletamento del servizio, sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento.

ART. 13 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE -

Il servizio persegue le proprie finalità istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva delle famiglie, attraverso l'assemblea dei genitori che possono riunirsi con finalità propositive su tutto ciò che attiene alla vita dell'Asilo Nido.

In assemblea vengono discusse le linee pedagogiche-educative e le linee d'intervento educativo.

All'interno del servizio è presente un comitato, eletto annualmente dall'assemblea, composto da 3 genitori, un educatore e il coordinatore pedagogista.

Il Comitato si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno.

Le funzioni e l'organizzazione del Comitato sono regolamentate attraverso apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 14 - CONSULENZA SPECIALISTICA

Attraverso opportune intese con la A.S.L., la struttura si avvale di un consulente (pediatra o medico puericultore) che dirige la sua attività non solo alla tutela del bambino ma anche ad una prevenzione generalizzata.

ART. 15 - PERSONALE -

L'Asilo Nido deve essere dotato di personale qualificato e numericamente sufficiente, in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività educativa e l'assistenza igienico-sanitaria. Nell'Asilo Nido operano: il coordinatore, il personale educativo e il personale addetto ai servizi generali.

A ciascun Asilo Nido viene assegnato personale educativo tale da assicurare un adeguato rapporto educatore-bambino che, secondo l'attuale normativa regionale vigente (Deliberazione n.28/11 del 19.06.2009) è così determinato al fine di assicurare i seguenti rapporti minimi:

- n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a 6, nel caso siano presenti in prevalenza, bambini di età superiore agli otto mesi;
- n. 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi;
- n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa fra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto numerico deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del bambino e concordato con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'Ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con un orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

Il rapporto educatore-bambino sarà sempre garantito, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Qualifiche:

Il Coordinatore del nido viene scelto nell'ambito del personale educativo, in possesso o del diploma di laurea in pedagogia oppure del diploma di educatore professionale o di assistente sociale, o di uno dei seguenti diplomi quinquennali di scuola superiore:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili; – diploma di dirigente di comunità; –
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

In via transitoria possono altresì essere nominati Coordinatori del nido gli operatori con almeno tre anni di anzianità, che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di specializzazione successivi al triennio di scuola media inferiore:

- Maestra d'asilo;
- Vigilatrice d'infanzia;
- Puericultrice.

Compiti:

Il coordinatore:

Attualmente il coordinamento è affidato ad un pedagogo a cui sono assegnate le seguenti funzioni:

- Cura i rapporti con l'ente gestore;
- Cura l'organizzazione generale del servizio;
- Coordina l'attività degli educatori;
- Avvalendosi del gruppo di consulenza specialistica e con il concorso degli altri educatori, programma l'attività educativa, le ipotesi pedagogiche e gli strumenti di verifica da adottare;
- D'intesa con il gruppo di consulenza specialistica attua, insieme agli altri operatori, l'attività di sperimentazione, documentandola e verificandola;
- Garantisce la continuità dei momenti di formazione professionale degli operatori organizzando con gli stessi i programmi di aggiornamento, individuando tematiche di approfondimento rispondenti alle necessità di servizio;
- Programma incontri informativi-formativi per i genitori;
- Cura i rapporti con le altre istituzioni educative, in particolare con la Scuola Materna;
- Presenta al Comitato di gestione una relazione sull'andamento generale del servizio e, in particolare, sull'attività didattico-educativa a cadenza trimestrale;
- Collabora per i casi seguiti dal servizio sociale comunale al fine di condividere ed integrare il progetto educativo dei minori.

L'educatore:

- Promuove e cura il normale sviluppo psico-fisico e, in costante collaborazione con la famiglia, il primo processo formativo e l'attività educativa del gruppo di bambini affidatogli, collaborando alla formulazione del piano di lavoro educativo e alla compilazione delle schede osservative dei bambini avvalendosi di ogni necessaria consulenza dello psicologo e del pediatra;
- Tiene ogni necessario contatto con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minore;
- presta continuo servizio al gruppo di bambini affidatogli, curandone l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto altro occorra al loro ottimale sviluppo psico-fisico;
- Collabora con il coordinatore pedagogo nella programmazione delle attività

didattiche ed educative;

- Collabora con i servizi e le famiglie per l'inserimento e l'assistenza dei bambini con problemi psicomotori.

Gli operatori addetti ai servizi generali garantiscono:

- La preparazione dei pasti dei bambini e del personale;
- L'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti;
- Il servizio di lavanderia e guardaroba;
- Il servizio di custodia.

Secondo l'attuale normativa vigente, il fabbisogno degli addetti ai servizi generali non può essere inferiore a due operatori ogni 20 bambini.

ART. 16 – INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA-

1. L'Amministrazione garantisce l'informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso, delle caratteristiche e finalità dei servizi per la prima infanzia e del progetto ludico-educativo.
2. Garantisce, ai sensi della normativa vigente in materia, il rispetto e la riservatezza dei dati personali.

ART. 17 – PROPOSTE E RECLAMI

I genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia possono indirizzare all'Amministrazione reclami, proposte e osservazioni critiche redatti in forma scritta. Il Responsabile del Settore Servizi alla Cittadinanza si impegna a rispondere ai reclami entro i termini previsti per legge.

ART. 18 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 23 dicembre 2005, n° 23, e al Piano Socio-Assistenziale regionale vigente.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera di approvazione e sostituisce interamente i dispositivi precedenti.